

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 206

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante approvazione di
modifiche agli articoli 4, 11, 21 e 31 dello statuto della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa

*(Parere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 settembre 2015)



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDCM_GAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0021681 - 25/09/2015 - USCITA
titolario: 34.05.

Giulio de Pisicchio,

L'Assemblea straordinaria di RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., nella seduta del 25 maggio 2015, ha approvato l'introduzione nello Statuto sociale della RAI di alcune clausole inerenti:

- il possesso di requisiti di onorabilità degli Amministratori e connesse cause di ineleggibilità e decadenza (art. 21.4);
- il recepimento delle disposizioni normative in materia di parità di genere (art. 21.1 e 21.8 per il Consiglio di Amministrazione; art.3 l. 1 per il Collegio Sindacale);
- l'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentari, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 (art. 11.3).


Sono state, inoltre, apportate allo Statuto Sociale alcune modifiche di aggiornamento e di adeguamento normativo del testo (art. 4.1 lettere a) e b); art. 4.2 lettere a) e c); art. 21.9).

Alla c.a. Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
Piazza Madama
00186 ROMA

A norma dell'articolo 5 del decreto legislativo C.P.S. del 3 aprile 1947, n. 428 il nuovo testo statutario, così modificato, è stato sottoposto all'approvazione di questo Ministero, previa acquisizione del parere della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi.

Le chiedo, pertanto, di voler disporre affinché il nuovo testo statutario sia esaminato dalla suddetta Commissione Parlamentare, ai fini dell'espressione del parere di competenza, allegando unitamente lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della modifica dello Statuto della Rai - Radiotelevisione italiana SpA.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Federica Guidi

Alla c.a. Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
Piazza Madama
00186 ROMA



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

- VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;
- VISTA** la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
- VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive";
- VISTO** il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 454, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;
- VISTA** la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il "Testo Unico della radiotelevisione";
- VISTO** lo Statuto della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni dell'8 ottobre 2004 e successive modificazioni;
- VISTA** la lettera del 4 giugno 2015 (prot. P/10345), con la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha chiesto l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e c), dell'articolo 11, comma 3, dell'articolo 21, commi 1, 4, 8 e 9 e dell'articolo 31, comma 1 dello Statuto sociale, come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 25 maggio 2015 (verbale a rogito Notaio Luca Tucci - n. 3526 di Repertorio, Raccolta n. 1638);
- VISTO** il parere favorevole sulle modifiche allo statuto RAI espresso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 428, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi espresso nella seduta del ;



CONSIDERATO che la nuova formulazione degli articoli del suddetto Statuto è conforme alle norme vigenti;

D E C R E T A:

Art. 1

Sono approvati: l'articolo 11, comma 3; l'articolo 21, commi 1, 4, 8; l'articolo 31, comma 1 dello Statuto della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. nel testo deliberato dall'Assemblea degli Azionisti, nell'adunanza del 25 maggio 2015. Sono, altresì, approvate, le seguenti modifiche di aggiornamento normativo del testo: articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e c); articolo 21, comma 9. Gli articoli modificati sono di seguito riportati:

Articolo 4 - Oggetto

4.1 - La Società ha per oggetto:

- a) il servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e degli articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, numero 112, e successive modificazioni;
- b) l'espletamento delle attività di operatore di rete, fornitore di servizi di media, fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), d) e q) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni;"

4.2 - La Società potrà in particolare:

- a) assumere dallo Stato, ai sensi della legge 3 maggio 2004, numero 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo come definito dalla legge e dagli atti delle competenti autorità; svolgere ogni ulteriore relativa attività che la Pubblica Amministrazione avesse ad affidarle;
- c) costituire società ed enti, sia italiani sia stranieri, operanti nei settori radiotelevisivo, della comunicazione e della multimedialità ed, in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, ovvero assumerne partecipazioni.

Articolo 11 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari

11.3 - Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. spetta all'Assemblea ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della Società.

Articolo 21 - Composizione e nomina

21.1 - Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati dall'assemblea secondo quanto previsto al successivo comma 2 del presente articolo. La composizione del consiglio di amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. Se



nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

- 21.4 - Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti: *a)* dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; *b)* dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; *c)* dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; *d)* dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono dare immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di preminente interesse della società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, gli organi delegati che siano sottoposti: *a)* ad una pena detentiva o *b)* ad una misura di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decadono automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferite loro. Analoga decadenza si determina nel caso in cui gli organi delegati siano sottoposti ad altro tipo di misura cautelare personale il cui



provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite. Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

- 21.8 - Fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, numero 112 non superi la quota del dieci per cento del capitale sociale della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, se vengono a mancare, per dimissioni o impedimento permanente, il Presidente o uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure di cui al comma 9 dell'articolo 20 della legge 3 maggio 2004, numero 112 e garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi di cui all'articolo 21.1 del presente Statuto, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 21.9 - Le norme contenute nel precedente comma 5 del presente articolo saranno applicabili a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, numero 112. Ove anteriormente al novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita di cui all'articolo 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, numero 112 sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9 della legge 3 maggio 2004, numero 112, e dei commi 7 e 9 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 31 - *Collegio Sindacale e controllo contabile*

- 31.1 - L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO
Federica Guidi

Roma, **4 GIU. 2015**
P/10345

Egregio Signor Ministro,

l'Assemblea straordinaria di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. in data 25 maggio 2015, con la deliberazione di cui all'allegato verbale a rogito Notaio Luca Tucci (n.3526 di Repertorio, Raccolta n. 1638) ha approvato l'introduzione nello Statuto Sociale della Rai di alcune clausole connesse:

- ai requisiti di onorabilità degli Amministratori e connesse cause di ineleggibilità e decadenza (art. 21.4);
- alla parità di genere (art. 21.1 e 21.8 per il Consiglio di Amministrazione; art.31.1 per il Collegio Sindacale);
- all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 (art. 11.3).

Sono state, inoltre, apportate allo Statuto Sociale alcune modifiche di aggiornamento e di adeguamento normativo del testo (art. 4.1 lettere a) e b); art.4.2 lettere a) e c); art. 21.9).

Lo Statuto è soggetto all'approvazione del Ministero per lo Sviluppo Economico sentito il parere della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428.

Le trasmetto, pertanto, il suddetto atto societario ed il risultante Statuto, rivolgendole istanza di voler approvare quest'ultimo.

Restando in confidente attesa, Le porgo i miei più cordiali saluti



(Anna Maria Tarantola)

All.ti

Dott.ssa Federica GUIDI
Ministro per lo Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

e p.c
Prof. Pier Carlo PADOAN
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDCM_GAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0013518 - 09/06/2015 - INGRESSO**
titolario: **34.05.**